

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Trasformazione lecita fra impresa individuale e società unipersonale***

di **Fabio Landuzzi**

Il  
**Notariato del Triveneto**, nella  
**Massima K.A.37** pubblicata nel mese di settembre 2014, affronta la discussione questione della legittimità della  
**trasformazione da società unipersonale ad impresa individuale**, e viceversa.

Il tema è da tempo ampiamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza. A titolo esemplificativo, si rammenta un precedente giurisprudenziale negativo del  
**Tribunale di Piacenza ( decreto del 22 dicembre 2011)** in cui venne affermato che le  
**disposizioni** dettate in materia di  
**trasformazione non sarebbero applicabili** al passaggio da società di capitali ad imprese individuali, in quanto la trasformazione potrebbe coinvolgere unicamente enti plurisoggettivi caratterizzati da un patrimonio separato.

Secondo questo  
**filone giurisprudenziale non sarebbe configurabile una “trasformazione eterogenea atipica”** da una società di capitali unipersonale verso un’impresa individuale, poiché non sarebbe consentito accedere ad una interpretazione tanto estensiva e analogica delle disposizioni previste agli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ..

**Di diverso avviso** è invece una  
**parte della dottrina** che, nell’ottica di tutelare la conservazione dell’impresa, anche in una forma organizzativa differente, ritiene  
**applicabile la fattispecie della “trasformazione eterogenea atipica”**; spunto favorevole sarebbe tratto dalla giurisprudenza di  
**Cassazione (n. 23019/07)** secondo cui “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una  
**vicenda meramente evolutivo-modificativa** dello stesso soggetto”.

Come anticipato, sul tema interviene ora il

**Notariato del Triveneto** in occasione della pubblicazione di nuovi orientamenti societari.

Viene al riguardo precisato che, in mancanza di considerazioni oggettive che afferiscano alla struttura e/o allo scopo perseguito e che siano tali da giustificare ragionevolmente una limitazione dell'autonomia dell'impresa con riguardo alla scelta dello strumento organizzativo utilizzato, appare

**legittima la trasformazione da una società con unico socio ad una forma di titolarità individuale dell'azienda** da parte di una persona fisica; come pure il **fenomeno opposto**, ovvero la trasformazione da impresa individuale a forma societaria.

Secondo il Notariato del Triveneto, tale fattispecie sarebbe infatti del tutto **analoga alla trasformazione da o in comunione d'azienda prevista** dagli artt.2500-septies e 2500-octies, cod.civ., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte.

**Fra le parti e nei confronti dei terzi** si produrrebbero gli **stessi effetti dello scioglimento senza liquidazione**, nell'ipotesi di trasformazione da società, e **di separazione di patrimoni**, nell'ipotesi di trasformazione in società.

**Presupposto** necessario è che **la trasformazione non faccia venir meno l'azienda**, intesa come l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa; sarebbe invece indifferente il fatto che la persona fisica da od in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l'azienda. Secondo la Massima in commento a detta fattispecie si applicherebbe l'art.2500-novies, cod.civ. nonché la **continuazione dei rapporti giuridici** prevista dall'art.2498, cod.civ..

Conclude però il Notariato che, **tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza**, appare **prudente rispettare negli atti** in questione **le disposizioni di forma sui trasferimenti** (ad esempio: in materia di normativa urbanistica, di certificazione energetica, di conformità catastale, ecc.).